

COLOMBANI. Io ho molto timore che il discorso così eloquente dell'onorevole Massarani non possa trascinare la Camera ad adottare un principio ed una tassa che non mi paiono giusti, e per questo mio timore mi permetto di ripresentare, sotto una forma più concisa, gli argomenti svolti così bene, del resto, dall'onorevole Mosca e dal commissario regio.

Qual è lo spirito della legge? È quello di tassare la ricchezza nel momento che si muove; per conseguenza, di commisurare la tassa proporzionalmente alla quantità di ricchezza che si scambia. Qual è la ricchezza che nelle assicurazioni si muove? È la sicurezza, è il premio che rappresenta questa sicurezza.

Dunque si è ammesso dalla legge e dalla Commissione che si dovesse in massima commisurare la tassa al premio.

Ma fu d'altronde osservato che questo modo di commisurazione, che sarebbe stato proporzionale al premio, aveva degli inconvenienti; e la Commissione si è detto: la commisurerò invece al capitale, ma non mi terrò più alla proporzionalità, e, cambiando la base, cambierò pur la misura di commisurazione, secondo la natura dell'assicurazione, secondo il rischio, secondo il premio; farò, per rapporto alle assicurazioni contro gli incendi e contro la grandine, ciò che ho fatto all'articolo 2 per rapporto alle assicurazioni marittime.

Se la Commissione e la legge si fossero strettamente attenute a questo principio, sarebbero arrivate alla conseguenza che, essendo tassate le assicurazioni contro i danni degli incendi nella misura di 5 centesimi ogni mille lire di somma assicurata all'anno, le assicurazioni invece dei danni contro la grandine avrebbero dovuto essere tassate trenta volte tanto, almeno in certi casi. A queste conseguenze la Commissione e la legge sarebbero arrivate, se non fosse stato per quelle considerazioni tutte così bene esposte dall'onorevole Massarani. Fu per esse che la Commissione ha ridotto questa tassa per le assicurazioni contro la grandine, basata sul capitale, a soli 10 centesimi per mille.

Posta sotto quest'aspetto la quistione, mi pare risultare evidente che il far pagare unicamente 10 centesimi per ogni mille lire di somma assicurata sia un favorire immensamente l'assicurazione contro ai danni della grandine.

MOSCA. Io deploro di dover prendere la parola, ma vi sono obbligato per rispondere ad un appunto fattomi dall'onorevole Chiaves, il quale forse avrà mal inteso le mie parole, od io mi sarò mal espresso.

Io credo che egli dia un senso molto più largo a quello che ho detto testè.

Io non dissi che la Commissione non respinge l'emendamento proposto dall'onorevole Massarani; la Commissione lo respinge perchè è persuasa della giustizia di ciò che ha proposto; la Commissione soltanto subordina alla Camera questa questione nello stato in cui essa deve essere presentata.

Quello che soprattutto la Commissione desidera gli è che sia ben chiarito quali siano le ragioni da cui essa è stata guidata. Se di queste ragioni la Camera vorrà tener conto, approverà l'operato della Commissione, ma questa è persuasa della giustizia della sua proposta, e vi persiste.

La questione dunque la Commissione la vorrebbe spogliata di tutto ciò che si riferisce a considerazioni generali, a maggiori o minori simpatie che un contratto a preferenza di un altro potrebbe meritare. Essa di più vi fa avvertire che queste considerazioni di simpatia le ha già fatte essa in larghissima misura, perchè, come avete sentito dall'onorevole Colombani, ed è la pura verità, se si fosse voluto tener la pro-

porzione nell'imposta di commisurare l'una specie di assicurazione all'altra, la tassa avrebbe dovuto essere nella ragione di uno a venti per lo meno, forse di uno a trenta. Non avendo quindi stabilito tra l'una e l'altra un divario maggiore che da uno a due, crede di aver già fatto una condizione immensamente privilegiata a favore delle assicurazioni contro i danni della grandine.

Poichè ho la parola, mi permetterà il signor Chiaves ch'io risponda qualche cosa a un argomento che solo ha opposto a ciò ch'io faceva osservare per sostenere la tesi della Commissione.

Egli dice: la Commissione non ha altro fondamento della sua tesi che questo, che la tassa si deve commisurare in relazione al premio, che si deve aver riguardo a questo criterio, e che, se non si è potuto averlo in modo assoluto, bisogna tenerne almeno conto anche quando si commisura la tassa all'importo della somma assicurata. Ma, dice, notate poi qui una cosa. Il premio chi lo riceve? È l'assicuratore, non è l'assicurato. Ora è della persona dell'assicurato che io mi preoccupo, è della sorte degli assicurati che io voglio che la Camera tenga conto. Non è giusto che l'assicurato paghi una tassa troppo forte, per la sola ragione che l'assicuratore, in questo genere d'assicurazioni, sta meglio che in un altro.

Ma io prego l'onorevole Chiaves, che è così distinto giuriconsulto, a voler considerare che la legge in tutte le tasse sui contratti ha in mira la persona del contraente che ha maggiori o minori vantaggi.

In ogni contratto d'indole corrispettiva la tassa è precisamente sulle parti, in proporzione di ciò che si consegue come corrispettivo pel contratto.

È vero che l'assicuratore prende un premio più largo, ma non lo prende per un atto di liberalità dell'assicurato, sibbene per la ragione che questi con tal mezzo acquista una tranquillità proporzionata ai pericoli che dovrebbe correre. Se l'assicuratore prende un premio maggiore, l'assicurato è anche tutelato da maggiori pericoli. Infine questo è il principio che è stato seguito in genere riguardo a tutte le tasse relative alla commisurazione dei contratti. Tutte due le parti sono solidamente tenute pel pagamento della tassa in faccia all'erario. L'erario poi non deve andar a sapere chi è che paga la tassa. Ragionevolmente si deve credere che la tassa sarà pagata da tutte due le parti. È il contratto che è tassato, è desso che è fatto nell'interesse di ambedue i contraenti.

Richiamerò anche l'attenzione della Camera sovra una circostanza evidente.

CHIAVES. Domando la parola.

MOSCA. Quando un assicurato, il quale paga, per esempio, di premio all'assicuratore venti lire, si avvedrà che deve pagare la stessa tassa all'erario che sborsa colui il quale non paga d'assicurazione che una lira, troverà questa una insigne ingiustizia.

Uno dei due contribuenti che si troverà in mano la polizza dovrà naturalmente dirsi: come è possibile questo? Io pago una lira al Governo per un corrispettivo di venti lire, e quest'altro che non paga che una lira di premio all'assicuratore deve pur pagare una lira per la tassa?

Questo è ciò che succederà, se si vuole parificare la condizione delle assicurazioni contro la grandine a quella delle assicurazioni contro i danni degli incendi. I danni degli incendi poi sono un pericolo come qualunque altro. Un atto di previdenza non è già limitato a premunirsi contro una specie di pericoli. Cessa forse di essere un atto di previdenza quello di chi tende ad assicurarsi contro i danni degli incendi? Questo è un atto di previdenza come qualunque altro; ed in